



COMUNE DI LOSONE

**Messaggio municipale no. 063 al Consiglio comunale di Losone:
Revisione parziale del Regolamento comunale per il servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR)**

Losone, 21 novembre 2017

Commissione designata: commissione della legislazione

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,

il Municipio vi sottopone per esame e approvazione la proposta di modifica parziale di alcuni articoli del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR).

PREMESSE

Il 1. luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove norme cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), approvate in votazione popolare il 21 maggio 2017.

I nuovi disposti della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) sono esposti qui di seguito.

Finanziamento

a) Principio

Art. 18

¹Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

b) Tassa base

Art. 18a

¹La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;

d) di investimento;

e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

a) economie domestiche;

b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

c) Tassa sul quantitativo

Art. 18b

¹La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

d) Altre tasse causali

Art. 18c

¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Giusta l'art. 18b cpv. 3 della LALPAmb, il Consiglio di Stato stabilisce entro la fine di ottobre di ogni anno l'importo minimo e massimo del costo della tassa sul sacco.

In questo senso, il 10 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha pubblicato nel Foglio ufficiale gli importi minimo e massimo della tassa sul sacco (sistema a volume) per il periodo 1. gennaio - 31 dicembre 2018. Per il sacco da 35 litri la tassa va stabilita tra Fr. 1.-- e Fr. 1.30, mentre per i sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale.

2. PROIEZIONE NUOVA TASSA SUL SACCO

Sulla base delle nuove disposizioni della LALPAmb, il termine assegnato ai Comuni per adattare i regolamenti comunali è fissato al 30 giugno 2019.

Il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR) del Comune di Losone è già conforme alle nuove disposizioni della LALPAmb, in quanto prevede già il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti conformemente al principio di causalità, ossia la tassa base e la tassa sul sacco per i RSU e la tassa separata per gli scarti vegetali.

Anche dal profilo contabile il nostro Comune già ossequia i principi stabiliti dall'art. 18 LALPAmb, i cui costi e ricavi sono registrati nel Centro costo 720 Eliminazione rifiuti.

Di conseguenza, la tassa sul sacco deve essere adattata dal 1. gennaio 2018 sulla base degli importi minimo e massimo stabiliti dal Consiglio di Stato.

Sulla base dei dati degli utenti di Losone e dei costi di preventivo 2018 nonché della forchetta stabilita dal Consiglio di Stato per la tassa sul sacco da 35 litri, è stata effettuata una proiezione del costo della tassa sul sacco, della tassa base e della tassa individuale, i cui risultati sono riassunti qui di seguito.

2.1 Tassa sul sacco

Questa tassa è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei RSU(art. 18b LALPAmb).

La stessa comprende anche i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali.

Sacco	Nuova Tassa	Tassa attuale	Forchetta attuale	
			<i>min.</i>	<i>max.</i>
sacchetto 17 litri	Fr. 0.70	Fr. 1.20	Fr. 0.50	Fr. 1.40
sacchetto 35 litri	Fr. 1.20	Fr. 2.00	Fr. 1.00	Fr. 2.80
sacchetto 60 litri	Fr. 1.60	Fr. 3.00	Fr. 1.70	Fr. 4.80
sacchetto 110 litri	Fr. 2.50	Fr. 5.00	Fr. 3.20	Fr. 9.00
braccialetto contenitori 800 litri	Fr. 17.20	Fr. 35.00	Fr. 23.00	Fr. 64.00

In base alla predetta proiezione, la tassa per i sacchetti da 17 e 35 litri rientrerebbe nei margini della forchetta dell'attuale RRR, mentre quella per i sacchetti da 60 e 110 litri e per i braccialetti dei contenitori risulta inferiore al minimo stabilito dall'attuale RRR.

La tabella che segue espone le modalità di calcolo della nuova tassa sul sacco, partendo dai seguenti dati:

- costo di smaltimento al kg. (già dedotti i quantitativi di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa),
- il peso medio di ogni sacco,
- il costo di produzione e distruzione dei sacchetti,
- la quota parte per i rivenditori.

Nuova proposta di tassa sul sacco										
	Costo smal. Fr. / Kg.	Peso sacco	Costo smal al sacco	IVA 7.7%	Costo sacco e distribuz.	IVA 7.7%	Quota parte rivenditore	IVA 7.7%	Totale costo sacco	Prezzo proposto
sacco 17 Litri	0.1544	2.6400	0.4075	0.4389	0.1520	0.1637	0.1000	0.1077	0.7103	0.70
sacco 35 Litri	0.1544	5.0000	0.7718	0.8312	0.1920	0.2068	0.1000	0.1077	1.1457	1.20
sacco 60 Litri	0.1544	7.1700	1.1068	1.1920	0.2950	0.3177	0.1000	0.1077	1.6174	1.60
sacco 110 Litri	0.1544	11.4700	1.7705	1.9068	0.4940	0.5320	0.1000	0.1077	2.5466	2.50
contenitore 800 L.	0.1544	100.0000	15.4360	16.6246	0.4500	0.4847	0.1000	0.1077	17.2169	17.20

2.2 Tassa base

Pos.	Nuova Tassa	Tassa attuale	Forchetta RRR	
			<i>min.</i>	<i>max.</i>
Tassa minima	Fr. 82.06	Fr. 42.00	Fr. 20.00	Fr. 60.00
Tassa individuale abitante o abitante equivalente	Fr. 27.03	Fr. 13.00	Fr. 5.00	Fr. 20.00

Questa tassa è destinata a finanziare i costi fissi di gestione al 100% (art. 18a LALPAmb). In effetti, il grado di copertura dei costi deve essere in linea con quanto sancito dall'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione dei rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla stessa (ad es. costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici).

Di conseguenza, il calcolo della nuova taxa base è stato effettuato deducendo i quantitativi di rifiuti prodotti dal Comune (scuole, uffici, ecc.) e di quelli raccolti sul territorio non imputabili a chi è assoggettato alla taxa.

Si ricorda che l'art. 16 del RRR attualmente in vigore prevede che il tasso di copertura massimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti (e di principio di ogni singola categoria) non sia superiore all'85%.

L'ammontare delle nuove tasse è superiore all'importo massimi stabilito dall'attuale RRR.

3. MODIFICA DEL RRR

A seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità (cfr. in particolare DTF 137 I 257) nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR), secondo quanto indicato al precedente punto 2 occorre procedere a una revisione parziale del RRR di Losone.

Le modifiche principali del RRR toccano gli importi minimo e massimo della taxa base, della taxa individuale e di quella sul sacco.

Le proposte di modifica del RRR sono evidenziate come segue:

- barrato le cancellazioni
- in rosso le proposte di modifica-aggiunta.

Art. 2 Principi

¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.

~~² Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.~~

² **La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.**

³ Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Losone sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Municipio.

Commento:

il nuovo cpv. 2 riprende i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPST).

Art. 5 Rifiuti speciali e soggetti a controllo

¹ Quali rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo sono considerate le categorie elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del ~~01.01.2006~~ **22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)**. Ne fanno parte i rifiuti come pile, medicinali e inoltre i pneumatici usati, gli apparecchi elettrici ed elettronici, il legname usato, rottame misto, scarti di legno, ecc.

Dal normale servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani sono esclusi i rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente e che necessitano di uno smaltimento particolare (in particolare quelli non ammessi al centro regionale di smaltimento) o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti da separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme ed i pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- k) le emulsioni bituminose;
- l) **le carcasse di cadaveri di animali, scarti di macelleria, (pelli, budella, sangue, ossa, ecc.);**
- m) **apparecchi elettrici e elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.).** Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono essere consegnati gratuitamente presso tutti i punti vendita o centri di consegna ufficiali di SENS e SWICO ai fini del loro smaltimento;
- n) **apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);**
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;
- r) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- t) materiali **auto-antinfiammabili e esplosivi** e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- u) i materiali di scavo, di demolizione; di costruzione o di ristrutturazione di stabili.
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- z) le carcasse e i rottami di autoveicoli (devono essere consegnati ai centri di smaltimento autorizzati).

² È pure escluso dal servizio di raccolta ogni altro genere di rifiuto non contemplato o non ammesso secondo i disposti del presente Regolamento.

³ È vietato eliminare i rifiuti speciali introducendoli negli imballaggi e nei contenitori e in seguito smaltire questi ultimi per il tramite del servizio comunale.

Commento:

adeguamento del riferimento alle norme federali e adattamento-completamento dell'elenco dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta ordinario.

L'elenco non è comunque esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste.

Art. 11 Scarti vegetali

¹ Gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (malerbe, foglie, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante in vasi), gli scarti dell'orto o di cucina (frutta, verdura, scorze di agrumi in piccole quantità, fondo di caffè e tè - filtri di carta compresi - residui di cibo in piccole quantità - carni e formaggi esclusi -, gusci d'uovo) e le lettiere di piccoli erbivori (segatura, paglia) o lettiere per gatti (solo se biodegradabili).

L'eliminazione di tali rifiuti attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata.

Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale, depositati negli appositi contenitori o legati in fascina (legacci non metallici), muniti dell'apposita vignetta e depositi nei luoghi di raccolta (punti verdi).

² I proprietari che intendono far capo al servizio di raccolta degli scarti vegetali sono tenuti ad acquistare gli appositi contenitori e a provvedere alla loro pulizia e manutenzione.

³ La raccolta ha luogo secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Municipio e comunicate alla popolazione.

~~⁴ Gli scarti vegetali possono anche essere consegnati a cura e carico dei privati presso l'apposito centro durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.~~

~~⁵ A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).~~

~~⁶ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.~~

~~⁷ Gli scarti vegetali devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.~~

Commento:

lo stralcio dei cpv. 4-8 è conseguente alla modalità di consegna degli scarti vegetali. Con la nuova ubicazione dell'eco centro in zona Zandone, gli stessi vanno ora consegnati presso la ditta preposta alla raccolta, la quale preleva direttamente la tassa per lo smaltimento.

Art. 14 Ammontare della tasse base

¹ La tassa base annua serve per coprire i costi fissi **di gestione e segnamento:**

- a) quelli amministrativi e del personale,**
- b) di informazione e sensibilizzazione,**
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate,**
- d) di investimento e ammortamento,**
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.**

~~(ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti.~~

La tassa base è composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.

² La tassa minima è stabilita tra Fr. 20.-- e Fr. ~~60.--~~ **100.--** annui.

³ La tassa individuale è stabilita tra Fr. 5.-- e Fr. ~~20.--~~ **40.--** per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:

a) Economia domestica:

- residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
- residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

- ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (la media di tutti i posti) = 1 abitante equivalente
- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
- roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.

c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,...

ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.

Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
- per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti

⁴ Scarti vegetali (**IVA inclusa**):

- tassa annuale per contenitore da 120 litri da Fr. 50.-- a Fr. ~~120.--~~ **150.--**
- tassa annuale per contenitore da 240 litri da Fr. 100.-- a Fr. ~~240.--~~ **280.--**
- tassa annuale per contenitore da 660/770 litri da Fr. 300.-- a Fr. ~~720.--~~ **750.--**

Commento:

si richiama quanto esposto al precedente punto 2.2.

Per quanto concerne la tassa annuale dei contenitori per la raccolta degli scarti vegetali, con la modifica della % dell'IVA a valere dal 2018 (dall' 8% al 7.7%), si propone di aggiungere al cpv. 4 che il costo di detta tassa è comprensivo dell'IVA, ciò per agevolare le procedure d'incasso.

In base alla proiezione effettuata dal servizio finanze sui costi preventivi di raccolta e smaltimento per il 2018, occorre aumentare l'ammontare dell'importo massimo (anche perché comprensivo dell'IVA).

Art. 15 Ammontare della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta

¹ Per coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene prelevata una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta, calcolata con il sistema a volume (tassa sul sacco).

² **L'ammontare della tassa tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).**

³ **La tassa sul sacco è stabilita tramite ordinanza in base agli importi minimo e massimo pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno. La stessa** ~~È prelevata la seguente tassa che~~ comprende l'IVA, le spese di **produzione e di** distribuzione e il margine per il rivenditore **ed è differenziata per le seguenti tipologie:**

~~Tassa minima~~ ~~Tassa massima~~

- sacchetto 17 litri	Fr. 0.50	Fr. 1.40
- sacchetto 35 litri	Fr. 1.	Fr. 2.80
- sacchetto 60 litri	Fr. 1.70	Fr. 4.80
- sacchetto 110 litri	Fr. 3.20	Fr. 9.00
- braccialetto per contenitori 800 litri	Fr. 23.	Fr. 64.

⁴ La tassa viene pagata mediante l'acquisto di sacchetti ufficiali del Comune di Losone o dell'apposito braccialetto per contenitori privati.

⁵ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all'anno.

⁶ Per gli scarti vegetali legati in fascine ~~e consegnati direttamente presso l'apposito centro~~ vengono prelevate le seguenti tasse:

- contrassegno per fascina	da Fr. 1.--	a Fr. 3.--
consegna diretta		
tassa per metro cubo o frazione	da Fr. 10.	a Fr. 30.

Commento:

si richiama quanto esposto al precedente punto 2.1.

Il cpv. 2 stabilisce che l'ammontare della tassa sul sacco tiene conto del costo di smaltimento applicato dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) ai Comuni, risp. che la stessa viene stabilita dal Municipio tramite Ordinanza sulla base degli importi minimo e massimo stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato.

Richiamata inoltre la modifica all'art. 11, al cpv. 6 viene stralciata la consegna e la relativa tassa presso l'apposito centro. Rimane comunque la possibilità di deposito degli scarti vegetali legati in fascine nei punti di raccolta predisposti lungo le strade.

Art. 16 Determinazione delle tasse

~~Le tasse effettive da prelevare, entro i limiti e i massimi stabiliti per ogni categoria, sono fissate annualmente dal Municipio mediante ordinanza municipale, sulla base del preventivo di spesa, ritenuto che il tasso di copertura massimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti (e di principio di ogni singola categoria) non sia superiore all'85%.~~

¹ **Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.**

² **Esse si suddividono in tassa base, tassa per abitante equivalente e tassa sul quantitativo (sacco) e altre tasse causali.**

³ **Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.**

⁴ **Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.**

Commento:

il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (ad es. costi relativi rifiuti depositati nei cestini pubblici, ecc.).

Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Art. 17 Rimedi di diritto

¹ Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di ~~30~~ **15** giorni dalla notifica.

² Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

Commento:

il termine di reclamo è di 15 giorni (30 giorni è il termine di ricorso stabilito dalla LPAm).

Art. 18 Procedura d'incasso

¹ La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica.

A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal Municipio.

² **In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.**

³ Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

⁴ In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora

Commento:

considerato l'aumento della tassa base e di quella individuale, si propone di introdurre la possibilità del prelievo della tassa pro rata.

Art. 19 Divieti

¹ ~~È assolutamente vietato scaricare qualsiasi genere di rifiuti sui terreni, boschi o strade pubblici e privati, nei corsi d'acqua o in qualsiasi altro luogo.~~

¹ **Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:**

a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;

b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);

c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori delle isole ecologiche siano pieni (in questi casi l'utente deve far capo a un'altra isola ecologica con disponibilità residua o posticiparne la consegna);

d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;

e) consegnare all'eco centro rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA;

f) ² ~~È vietato il deposito di~~ **depositare** rifiuti provenienti dalle economie domestiche o dai commerci nei cestini pubblici o nei Robidog.

Commento:

adeguamento dei divieti in generale.

In riferimento alla lett. e), il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato, mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare

problematiche varie quali problemi di compostazione, il richiamo di animali indesiderati, ecc.).

Art. 21 Provvedimenti e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento. **Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale. In particolare disciplina:**

~~Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:~~

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) la raccolta dei rifiuti recuperabili e degli scarti vegetali;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

² **Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).**

³ **Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.**

⁴ **Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.**

⁵ **Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.**

⁶ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Commento:

vengono meglio esplicitate le modalità di attuazione delle norme del RRR.

Entrata in vigore

Le modifiche degli artt. 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR) entrato in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2018.

Commento:

il Consiglio di Stato ha stabilito gli importi minimo e massimo della tassa sul sacco per il periodo 1. gennaio - 31 dicembre 2018, per cui, per poter ossequiare la decisione del Governo cantonale, occorre stabilire l'entrata in vigore delle modifiche in oggetto al 1. gennaio 2018.

4. CONCLUSIONI

Per quanto precede si chiede al Consiglio comunale di voler deliberare:

- 1. Sono approvate le modifiche degli artt. 2, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RRR) come indicato al punto 3 del presente messaggio municipale.**
- 2. Le modifiche di cui al precedente punto 1 entrano in vigore il 1. gennaio 2018.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay